

Data di pubblicazione: 30 giugno 2024

ROBERTA SANTORO¹

*Appartenenza confessionale e persecuzione religiosa: profili
teorico-giuridici*

SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari. – 2. Società multiculturale e fenomeno religioso. – 3. Persecuzione per motivi religiosi.

1. Considerazioni preliminari

La mobilità geografica è un fenomeno che da sempre accompagna la storia dell'umanità e che ha profondamente influito sulla modernizzazione delle società occidentali e sulla nascita delle comunità statuali.

Nell'attuale società globale, le migrazioni si sono imposte come uno dei principali fattori di trasformazione delle nostre società. Esse, oltre ad essere un fenomeno demografico, agiscono, con il loro potenziale trasformativo, a tutti i livelli della vita sociale: da quello economico, politico-istituzionale a quello culturale e identitario.

Dopo la caduta del sistema bipolare la globalizzazione (dell'economia) e la mondializzazione (della cultura, della religione, dei media) hanno favorito la circolazione di visioni e pratiche culturali differenti, imponendo modificazioni in ambiti sociali caratterizzati da dinamiche

¹ Professore associato di Diritto ecclesiastico e canonico nel Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

culturali omologhe. Ciò genera anche un senso di incertezza e precarietà e per questo risulta acquisire sempre più importanza il concetto di appartenenza religiosa, intesa come espressione del legame della persona con una comunità religiosa, ritenuto essenziale e non rinunciabile².

Tutto ciò porta ad una nuova riqualificazione e posizione della persona e dei suoi diritti, compreso il suo diritto di partecipazione democratica in un ambito nazionale più ampio, nel quale frequentemente la mancanza di punti di riferimenti costituzionali conferisce maggior valore agli spazi nei

² Cfr. G. DAMMACCO, *Diritti umani e fattore religioso nel sistema multiculturale euromediterraneo*, Bari, 2000, 76 ss. Esiste una relazione tra l'appartenenza religiosa e l'appartenenza alla società civile, che delinea la posizione della persona rispetto al suo diritto di partecipazione democratica «in un contesto nazionale più ampio, nel quale sovente l'assenza di punti di riferimenti costituzionali attribuisce maggior valore ai luoghi nei quali l'appartenenza si esprime con una tensione e una dinamica di elevata partecipazione». In tale ottica, l'A. afferma che le comunità religiose, così come l'etnia e la nazione per il solo fatto di essere considerate e di essere sistemi di significato, sono suscettibili di politicizzazione, specie in quelle esperienze sociali ove esiste uno stretto collegamento tra le forme religiose dell'identità politica e le forme sociali della religione. Per cui l'appartenenza religiosa, considerata come fenomeno di carattere generale, si esprime nella correlazione tra persona e società. Tale correlazione si esprime in modo parallelo e in maniera diversificata sia in quelle realtà in cui «nel breve volgere del tempo all'inizio degli anni novanta un concatenarsi di sentimenti e attese libertarie non più sopprimibili avevano consentito ai popoli di ritrovare in se stessi la forza di esprimere una volontà, sia in quelle realtà nelle quali la religione per la sua conclamata funzione sociale permea in modo diffuso tutto il sistema socio-giuridico-economico-culturale e nelle quali la sfida di modernizzazione nel processo di integrazione è avvertita come conflitto globale, sia quelle realtà nelle quali il processo di modernizzazione post-industriale ha dato vita a fenomeni contraddittori tra funzione della religione e religiosità individuale, introducendo nuovi spazi di rilevanza del fenomeno religioso specie rispetto alla centralità della persona umana».

quali l'appartenenza si esprime con una tensione e una dinamica di elevata partecipazione.

2. Società multiculturale e fenomeno religioso

La diversa rilevanza dell'appartenenza religiosa ed il suo modo di correlarsi con il diritto di cittadinanza disegna un nuovo scenario (sociale, politico, economico, giuridico) nel quale bisogna ricercare il fondamento stesso del diritto di essere eguali che è alla base della democrazia.

Il diritto d'eguaglianza nelle società multiculturali trova il suo solido fondamento nei diritti fondamentali della persona umana, tra i quali assume carattere di centralità il diritto di libertà religiosa. In questo senso, la religione e l'appartenenza religiosa caratterizzano una nuova dimensione della cittadinanza e della partecipazione democratica³.

Altro aspetto riguardante la coabitazione delle differenze consiste nella regolazione della convivenza tra minoranze e maggioranza, o tra immigrati e società ospitante, ponendo un problema di tutela dei diritti delle minoranze⁴.

³ La mancanza del riferimento ai diritti della persona umana comporta il verificarsi di varie forme di emarginazione e discriminazione di tutti quei gruppi di migranti portatori di culture, religioni e stili di vita diversi. Sulla premessa del valore della persona umana si devono rileggere le norme che in Europa disciplinano i diritti personali di libertà.

⁴Cfr. S. FERRARI, *Lo statuto giuridico dell'Islam in Europa occidentale*, in S. FERRARI (a cura di), *Islam ed Europa*, Roma, 2006. L'A., a proposito della presenza dei mussulmani in Europa e del problema inerente i diritti di religione spettanti alla comunità mussulmana del nostro Paese, oltre a constatare come dato di fatto inequivocabile che la presenza islamica rappresenta un elemento permanente della società italiana, come in altri Paesi europei, non ravvede nella presenza delle comunità musulmane problemi giuridici

In termini generali, si può affermare che i vari concetti utilizzati per descrivere i rapporti che intercorrono tra gli stranieri e la società che li ospita possono essere sommariamente distinti in processi integrativi e disintegrativi, a seconda che si voglia focalizzare la dimensione dell'inclusione dell'immigrato oppure quella della loro esclusione e del possibile conflitto fra gruppi etnici diversi.

Si assiste ad un cambiamento di quella che è la composizione demografica dell'U.E., portando al centro dell'agenda politica i temi riguardanti il controllo sugli ingressi e, contemporaneamente, adottando interventi sempre più concreti al fine di un miglior inserimento socio-economico dello straniero "ospite", di una tutela dei suoi diritti personali, compreso quello di libertà religiosa.

L'impegno principale diviene allora quello di tracciare un cammino verso l'integrazione che tenga conto di una reale interazione dei diversi gruppi. La società multiculturale esige che sia assicurato come possibile il

insolubili e nuovi. Ciò è motivato dalla constatazione che «la novità e la complessità della "questione islamica" non dipende da problemi giuridici ma da altri fattori: dal numero di musulmani (ben più alto di quello dei fedeli di ogni altra religione cristiana), dalla rapidità con cui le comunità islamiche sono cresciute, dall'assenza di strutture organizzative stabili e dotate di larga rappresentatività o (per accennare a elementi che però non sono specifici della comunità islamica) dalla radicalità e integralità con cui una parte dei musulmani vive la propria fede, applicandone i precetti ad ambiti che la cultura occidentale è abituata a ritenere estranei alla dimensione religiosa». Una soluzione, secondo il Ferrari, la si rinviene non scardinando il sistema giuridico esistente in Europa occidentale, ma operando alcuni cambiamenti gradualisti; naturalmente questa trasformazione non è né facile né indolore, ma occorre provvedere al più presto al fine di evitare «il collasso dell'intero sistema. In realtà è l'intero sistema di relazioni tra Stati e religioni ad essere rimesso in gioco».

riconoscimento e la condivisione di un nucleo minimo di principi e regole che possano costituire la base per una comune convivenza, cose che rimandano al principio giuridico di uguaglianza dinanzi alla legge e ai diritti contenuti nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo⁵ e nelle altre Carte internazionali⁶.

A livello europeo, ad esempio, il Comitato del Consiglio d'Europa ha deciso di promuovere un Progetto per le Relazioni Intercomunitarie: un'attività intergovernativa multidisciplinare che si è svolta nel corso degli anni 1987-1991. Per le finalità del progetto, l'espressione "Relazioni intercomunitarie ed etniche in Europa" viene usata per definire l'insieme

⁵ Cfr. G. CAPOGRASSI, *Opere*, vol. V, Milano, 1959, 35 ss. ove a proposito della Dichiarazione dei Diritti dell'uomo si sosteneva che essa costituisce «un potente atto pratico di volontà fatto per affermare ed inserire un complesso di principi e criteri nella realtà storica; ed effettivamente costituisce la premessa di una compiuta disciplina internazionale. Ora quest'atto pratico di volontà ha il suo valore specifico e preciso di essere una scelta. Con quest'atto è stata operata una scelta tra due vie, due concezioni, due direzioni, due sistemi di finalità pratiche; due concezioni diverse dell'ordine politico e giuridico che la storia contemporanea ha messo innanzi alla scelta delle forze sociali e degli Stati. C'è una concezione che mette capo a valori collettivi e impersonali come società, nazione, sangue, razza, classe, Stato e simili: questi valori sono considerati come supremi e quindi posti come il fine verso il quale deve essere diretta ogni politica dello Stato ed ogni attività sociale. Conseguenza è che l'individuo, l'individualità umana, le libere formazioni sociali sono posti e trattati come mezzi perché in realtà non hanno valore in sé ma traggono valore da ciò che è stato posto come valore supremo e non hanno altra funzione che di servire di mezzo a quel fine. L'altra concezione è più nota, perché più antica, e coincide con la spontanea certezza della coscienza comune. Valore supremo è la persona umana e quindi fine inviolabile, non riducibile per nessun modo a mezzo. Tutto il resto, realtà naturali e collettive, politiche e sociali, società e Stato sono mezzi e valori strumentali per questo fine».

⁶ Il "consenso" per intersezione alla Rawls, cfr. J. RAWLS, *Liberalismo politico*, Torino, 1993, 124 ss.

di problemi ed opportunità derivanti dall'interazione tra la popolazione di maggioranza o popolazione del Paese di accoglienza e i vari gruppi migranti o etnici di origine immigratoria. Si raccomanda che i Governi degli Stati membri adottino esplicite politiche in materia di relazioni intercomunitarie ed assicurino che queste siano messe in pratica nell'intero ambito dell'azione governativa.

La nuova società alla quale ci stiamo avviando esige dialogo, confronto, discussione; solo l'attuazione di una educazione interculturale, che si fonda sul rispetto di tutte le culture e sul riconoscimento ad esse di pari diritti e stessa dignità, secondo i principi di una convivenza democratica, può dar vita a questo nuovo tipo di comunità⁷.

Si avverte, sempre più, la necessità di porre le basi per un concetto di appartenenza più ampio e più adeguato ad un nuovo tipo di società. Si deve scrivere un nuovo statuto del cittadino, nel quale disciplinare, con un diverso significato, il quadro della democrazia partecipativa e dei processi d'integrazione.

In tale direzione, il Consiglio d'Europa, nei suoi documenti ufficiali, riconosce la diversità come fonte del mutuo rispetto e dell'arricchimento

⁷La nuova società alla quale ci stiamo inevitabilmente avviando e che potrà arricchire la nostra cultura, esige dialogo, confronto, discussione; solo l'attuazione di una educazione interculturale, che si basa sul rispetto di tutte le culture e sul riconoscimento ad esse di pari diritti e dignità, secondo i principi di una convivenza democratica, può dar vita a questo nuovo tipo di comunità. Cfr. S. CECCANTI, *Una libertà comparata. Libertà religiosa, fondamentalismo e società multietniche*, Bologna, 2001; cfr. L. SANTELLI BECCEGATO (a cura di), *Interculturalità e futuro*, Bari, 2003.

sociale, anche nell'intento di pensare alla cittadinanza all'interno dei diritti fondamentali come espressione della cultura democratica.

L'Europa unita, del resto, ha bisogno di fare affidamento e di porre le basi per una vita sociale costruttiva, capace, in particolar modo, di assicurare una reale comunicazione interculturale e, allo stesso tempo, di dare risposte concrete ai problemi di conciliazione fra appartenenza condivisa e diversità di vita⁸, così come risulta nei Trattati europei e, specie, in quello di Amsterdam.

Si tratta anche di una questione di politica educativa che incoraggia e sostiene la partecipazione comune per una nuova cultura della democrazia, così come emerge da un'ampia panoramica di relazioni tra i singoli, i gruppi, le associazioni, le organizzazioni, le comunità in cui ogni cittadino sia in maniera attiva impegnato a coltivare valori solidali, ad accrescere conoscenze e attitudini per sé e nell'interazione con la società⁹.

⁸ Cfr. G. DAMMACCO, *Multiculturalismo e mutamento delle relazioni*, in A. FUCCILLO (a cura di), *Multireligiosità e reazione giuridica*, Torino, 2008, 96 «Una buona *governance* delle differenze deve individuare le forme che consentano il cambiamento sociale senza violenza, governando i conflitti verso processi di integrazione all'interno di uno spazio entro il quale il peso degli statuti delle nazioni sia ridimensionato a beneficio di una maggiore tutela delle persone, dei loro diritti fondamentali e delle loro libertà, anche religiosa. Una buona *governance* delle differenze e, quindi, dei processi democratici di partecipazione si colloca all'interno di una concezione di prevalenza delle regole in uno spazio politico più ampio dello stesso Stato, nel quale la partecipazione popolare di singoli e delle comunità (anche religiose) ai processi democratici sia garantita nella sua sostanza e non solo nella sua dimensione formale».

⁹ Cfr. Risoluzione del Parlamento europeo sul *Ruolo dei poteri regionali e locali nella costruzione europea*, Bruxelles 4 dicembre 2002; inoltre, cfr. Risoluzione 8 giugno 2005 sulla *Protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell'Europa allargata* in cui

Ne deriva una stretta relazione tra l'evoluzione dell'idea di cittadino e l'evoluzione dell'idea di cittadinanza: da un cittadino definito solo in rapporto alla sua collettività politica e civile di appartenenza, si va verso una concezione di un cittadino considerato come persona che vive con altre persone differenti in una molteplicità di contesti e situazioni, al quale è riconosciuto il diritto di esercitare responsabilità, di non subire discriminazioni personali o religiose, ovvero di essere una presenza attiva nei diversi luoghi in cui si struttura la vita collettiva. Lo stesso problema del rapporto tra la persona (inteso anche come cittadino), lo Stato (inteso anche come comunità) e la religione deve essere osservato tenendo conto sia della tradizione e della cultura di appartenenza, come parte integrante della storia di ogni popolo, sia degli elementi di innovazione introdotti dai cambiamenti¹⁰.

viene ribadito che quando il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa entrerà in vigore, il termine "minoranze" apparirà per la prima volta nel diritto primario, in due disposizioni: nell'art.I-2 della Cost., che annovera i diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a una minoranza fra i valori su cui l'Unione si fonda; nell'art.I-3 della Cost., che afferma, fra gli obiettivi dell'Unione, il principio della solidarietà come espressione di un riconoscimento delle differenze che deve diventare il contrassegno di una identità comune.

¹⁰ A tal proposito Cfr. B. DE JOUELLE, *La sovranità*, in E. SCIACCA (a cura di), Milano, 1971, 17 ss. Secondo l'Autore, «l'autorità sovrana è sempre considerata al servizio dei rapporti sociali, considerati preziosi per quello che apportano all'uomo, l'oggetto finale del nostro interesse» il "chi" non può tenere il solo criterio unificante ed a-contenutistico; occorre anche il "che", il giudizio di valore sul bene pubblico, che viene da un continuo ed incessante cammino di ricerca sulle dimensioni esistenziali dell'uomo, sulla società umana, capace di creare giudizi di valore, condivisi in quanto il "che". Ecco perché il "chi" non è più sufficiente a fondare un criterio di legittimità (il "chi" come criterio unico della teoria normativa (a chi spetta decidere)).

La dimensione religiosa dell'uomo consta di principi che trovano fondamento nei contenuti delle teologie, nelle coscienze e, comunque, in istanze trascendentali che si sovrappongono talvolta alle regole della convivenza per quanto democraticamente costruita. Infatti, i valori fondamentali di cui sono portatrici le religioni rappresentano da sempre punti di riferimento irrinunciabili¹¹. In tale ottica, il fattore religioso si

La parola «politica» non ha alcun valore indicativo: essa delimita una qualche cosa; il suo valore è di qualificazione ovvero qualifica tutto ciò che si riferisce in qualche maniera al governo. Si dice «la politica» per designare la lotta per il possesso di un potere o per la formazione di una decisione. Si dice «una politica» per indicare una linea di condotta. Tale contrasto lo si evince maggiormente nella lingua inglese: politics e policy.

Politics è, dunque, la questione del potere. Ogni gruppo ha una policy che, per il tramite della politics tende a far divenire la policy generale, che è poi la decisione dell'autorità che decide per il bene comune.

¹¹Nei contesti multiculturali le diverse identità (etniche, religiose e culturali) sono coinvolte nella ricerca di forme di equilibrio sociale in cui affermare il reciproco rispetto e la costruzione di relazioni di dialogo tra le differenti culture, religioni, etnie all'interno dello stesso territorio al fine di orientare a sistemi di valori condivisi convivenza pacifica per realizzare il benessere di ogni uomo, quale parte integrante della società. Cfr. F. GARELLI, *La nuova centralità della religione nella sfera privata*, in S. BURGALASSI - G. GUIZZARDI (a cura di), *Il fattore religione nella società contemporanea*, Milano, 1983, 202 ss. in cui si afferma che a partire dagli anni '70 la situazione globale appare mutata nel senso che si sono determinate e perdurano quelle condizioni sociali e culturali che ripropongono i grandi interrogativi dell'esistenza, del male, della penuria dei beni. Tali interrogativi rientrano in un processo di ridefinizione personale e sociale a cui i soggetti sono costretti in una società caratterizzata da estrema differenziazione sociale, da pluralismo di proposte culturali e religiose, dalla crisi delle ideologie. In particolar modo, emergono gli interrogativi di fondo della persona, e tra di essi quelli di natura religiosa. La centralità della persona porta quindi alla ribalta la dimensione religiosa, vista come spazio di possibile definizione dei soggetti in una società, la cui complessità è riscontrabile nella situazione di assenza di risoluzioni e di prospettive. In tali dinamiche, l'importanza del fenomeno religioso, il ruolo della religione è «proprio

arricchisce di una «prospettiva privilegiata adatta a riempire di contenuti le aspirazioni umane alla libertà, all'eguaglianza, alla tolleranza, alla partecipazione democratica, cioè adatta a riempire di contenuti la stessa dignità della persona umana nella riproduzione dei rapporti quotidiani»¹². Come già evidenziato dai Documenti europei, la cittadinanza rappresenta uno degli obiettivi della democrazia pluralista. In relazione a tale obiettivo, la prospettiva di una cittadinanza attiva si pone tra la continuità di una democrazia pluralista e rappresentativa ed il rafforzamento della sua dimensione partecipativa, con la conseguente possibilità di sperimentare forme e livelli diversi di coesione sociale, di attestazione della dignità personale e comunitaria, di crescita della cultura democratica, di esercizio delle responsabilità.

3. Persecuzione per motivi religiosi

In questa lunga fase di cambiamento, l'intensificarsi dell'intolleranza religiosa ed il timore che la pratica o la professione di una determinata

quello di provvedere una tale concezione di identità cognitiva e motivazionale significativa, o un gruppo di simboli di identità». Il fattore religioso può essere considerato come un campo in cui si sono prodotte importanti trasformazioni, come un'area utile per comprendere la direzione del mutamento.

¹² G. DAMMACCO, *Diritti umani e fattore religioso nel sistema multiculturale euromediterraneo*, cit, 12 ss.; inoltre, cfr. G. CATALANO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, 1989, 13 ss. in cui si afferma «quanto sia errato sul piano filosofico e sociologico insistere nella vecchia idea di considerare la religione solo un "fatto di coscienza" interessante la sfera individuale e priva di necessari riflessi in campo sociale e quindi del tutto trascurabile da parte del legislatore o comunque non interferente sul piano della produzione del diritto».

fedele possano mettere in pericolo la propria vita spingono sia singole persone che interi gruppi di persone a dover fuggire dal Paese di origine per chiedere protezione altrove.

Dinanzi all'incremento delle richieste di protezione internazionale, gli ordinamenti nazionali hanno risposto rendendo sempre più inflessibili le regole di ingresso e soggiorno all'interno del proprio territorio.

Si può fare riferimento alla Convenzione di Ginevra che contiene la prima definizione valida universalmente e giuridicamente vincolante del termine rifugiato.

Ai sensi dell'art. 1A, n.2 della Convenzione, il rifugiato è colui che «nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, religione o cittadinanza, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole la protezione di detto Stato». Secondo la disposizione, è necessaria la presenza sia della componente soggettiva (il timore di essere perseguitato) sia di quella oggettiva (ragionevole fondatezza della condotta umana).

Sebbene la norma non specifichi che cosa si intenda per persecuzione, attraverso la lettura congiunta di essa con gli altri articoli che dispongono il divieto di sanzioni penali per l'ingresso e il soggiorno irregolare dei rifugiati (artt.31-33) è possibile delimitare il significato del termine alle gravi violazioni dei diritti fondamentali. La definizione di persecuzione risulta meglio specificata dall'indicazione delle ragioni che ne sono alla base e che, secondo quanto stabilito dalla Convenzione, riguardano in via esclusiva la razza, la religione, la cittadinanza, l'appartenenza.

Alla generale definizione di perseguitato non possiamo, però, rintracciare un'applicazione omogenea della norma da parte degli Stati che hanno finito per trasformare l'istituto in un privilegio concesso a pochi (timori per la sicurezza interna, urgenze di carattere economico).

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha specificato che la religione può assumere, singolarmente o collettivamente, diversi significati come credenza (atei, agnostici), come identità, come stile di vita.

La persecuzione religiosa può assumere diverse forme come il divieto di appartenere ad una comunità religiosa, di celebrare il culto in pubblico o privato, di trasmettere o ricevere un'istruzione religiosa.

Esiste, tuttavia, un aspetto ulteriore del problema che è dato dal rapporto tra cittadinanza e appartenenza ad una minoranza etnica o religiosa. Forme improprie di discriminazione, assolutamente illegali secondo le leggi civili, di fatto attribuiscono all'esercizio del diritto-dovere di cittadinanza un valore affievolito. Di fatto un cittadino appartenente ad una minoranza rischia di essere un "cittadino minore", confinato nello spazio esistenziale della sua etnia e della sua cultura.

A ciò si aggiungano le criticità relative alla definizione giuridica del concetto di minoranza, in quanto è di difficile reperimento negli atti normativi, sia interni sia internazionali, i quali rinviando alla realtà politico- sociale, presuppongono un concetto non definito.

In ogni caso, deve essere considerato come punto fermo che la tutela della persona (cittadino oppure no) deve sempre essere collocata

all'interno dei diritti umani, che costituiscono il luogo in cui viene in rilievo un assetto della persona umana.

Dichiarazioni del genere sono frequenti nelle Convenzioni internazionali (dai Patti delle Nazioni Unite alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo) al punto da promuovere l'individuo o la minoranza a soggetto di diritto internazionale. È proprio grazie all'aiuto del diritto internazionale e, comunque, a quello sovranazionale che si riesce a tutelare l'identità di minoranze esigue e prive, perciò, di potere contrattuale tanto da non ricevere adeguata tutela dal diritto interno degli Stati in cui si trovano ad operare.

Questa è la situazione di quelle minoranze di cittadini non nazionali, nei confronti dei quali lo Stato assume un atteggiamento ambiguo. In verità, i diritti universali vengono enunciati dalle Costituzioni, ma finiscono con l'appiattirsi sui diritti del "cittadino", con esclusione di coloro che non sono cittadini.

L'attuazione del principio pluralistico e del principio di eguaglianza risulta essere l'unica via per poter realizzare le diverse aspirazioni degli individui e dei gruppi sociali.

Al principio pluralistico consegue, infatti, la valorizzazione di tutti i caratteri distintivi delle formazioni sociali (lingua, religione, cultura, tradizioni), anche ove si tratti di comunità o associazioni che hanno dimensioni più ridotte di quelle della comunità statale, che rappresenta la maggioranza.

Si tratta di un problema di ordine generale ovvero del rapporto integrazione-multietnicità¹³.

¹³ A tal proposito ed a titolo esemplificativo dei diversi campi applicativi, in ambito sanitario lo spazio che le persone hanno richiesto alla tutela del sentimento religioso è divenuto sempre più consistente soprattutto per la notevole consapevolezza di coloro, che, in virtù della propria fede e del loro senso di appartenenza confessionale, hanno ritenuto imprescindibile la manifestazione dei gesti e comportamenti consequenziali di testimonianza. In tale prospettiva, si pone un nuovo problema di tutela del sentimento religioso di ciascuna persona, soprattutto in riferimento al principio di uguaglianza, di rilievo costituzionale, rappresentabile non come riferito alle istituzioni religiose, ma come diritto personale. Si colloca in una prospettiva di riaffermazione della centralità dei diritti della persona e della laicità dello Stato, vantando una tutela specifica nelle varie sedi, da quelle giudiziarie a quelle socio-assistenziali e di servizio alla persona come il c.d. “tribunale dei malati”. La diversa sensibilità religiosa della popolazione impone una continua riflessione su come operare una soluzione riguardante la tutela degli interessi religiosi personali, la libertà religiosa degli individui e della confessione religiosa e la tutela del diritto alla salute. L’area di problematicità investe, soprattutto, il campo della salute degli individui e della comunità in relazione a tutte quelle patologie di cui gli stranieri sono portatori, mettendo, in tal modo, scompiglio nella società che li ospita in quanto trattasi non di rado di patologie poco conosciute, e soprattutto, per il fatto che spesso le cure possono incontrare il limite derivante dall’appartenenza religiosa dei soggetti interessati. Inoltre, gli immigrati più frequentemente ricorrono alle cure sanitarie perché contraggono le c.d. patologie da immigrazione per le difficoltà di adattamento alle condizioni ambientali, ai diversi modi di vita, ai diversi costumi alimentari e alla diversa realtà socio-culturale. Ciò comporta, dunque, la necessità di adottare il sistema alle necessità culturali, spirituali, religiose degli immigrati, ai quali il nostro ordinamento riconoscere esistere il diritto alla identità. Cfr. R. SANTORO, *Assistenza sanitaria a pazienti multietnici di fede religiosa differente da quella cattolica*, in G. DAMMACCO (a cura di), *Diritto sanitario e fenomeno religioso*, Bari, 2005, 71-101; inoltre, cfr. R. SANTORO, *Le religioni come valori e il diritto sanitario*, in *Diritto e religioni*, 2008/1, in cui viene evidenziato come la presenza di pratiche sanitarie legate a culture o credenze religiose estranee alla tradizione occidentale, impone un’attenzione particolare da parte dei sanitari nel momento in cui un rifiuto della prestazione della pratica possa comportare conseguenze più o meno rilevanti (quali l’esclusione dal gruppo etnico di appartenenza) o indurre a praticare tali prestazioni da parte di non qualificati sanitari, con ineludibile pericolo di vita e di salute del paziente. Il quadro generale che si ha è di

L'adozione di provvedimenti che tutelino l'identità di una minoranza rappresenta una forma di necessaria attuazione del principio di uguaglianza e di una coesistenza pacifica, quindi una buona qualità della vita, tra varie popolazioni che coesistono su di uno stesso territorio¹⁴, dando vita ad un modello democratico della disciplina del fenomeno religioso.

L'affermazione della religione come uno dei fattori principali di aggregazione e di identità culturale e sociale, sia a livello personale sia a livello collettivo¹⁵, non può essere ignorata dallo Stato sociale nell'erogazione dei propri servizi e nella determinazione delle politiche pubbliche. Non sempre la risposta istituzionale, a livello europeo, si è

notevole confusione poiché i problemi non vengono risolti, anche a causa di una scarsa consapevolezza degli stessi, ma soprattutto perché non si riesce ad accettare che la nostra società sia destinata a divenire sempre più multiculturale e multi-etnica.

La società multiculturale, quale è la nostra in divenire, impone una evoluzione dell'ordinamento giuridico che miri all'integrazione e alla pacifica convivenza e, nello stesso tempo, al rispetto delle diverse identità etniche, culturali, religiose. Una integrazione che abbia come scopo primario la estensione dei diritti di libertà che definiscono, di fatto, la condizione giuridica del cittadino.

Tutto ciò comporterà non solo una produzione normativa speciale in rapporto alla pluralità dei gruppi, ma anche una evoluzione della normativa generale, nella misura in cui dovesse risultare incompatibile con le esigenze poste dalle società.

¹⁴ Cfr. V. TOZZI, *Il modello democratico costituzionale della disciplina del fenomeno religioso e gli insediamenti di cultura islamica*, in www.olir.it, febbraio 2006.

¹⁵ Le Chiese e le religioni si trovano oggi di fronte a sfide mai sperimentate prima: la migrazione «è fenomeno che impressiona per la quantità di persone coinvolte, per le problematiche sociali, economiche, politiche, culturali e religiose che solleva, per le sfide drammatiche che pone alle comunità nazionali e a quella internazionale. Il fenomeno, com'è noto, è di gestione complessa». Benedetto XVI, *Caritas in veritate. Lettera Enciclica sulla globalizzazione*. Libreria Editrice Vaticana, 2009, p.62

mostrata tempestiva e adeguata, spesso condizionata da esigenze di sicurezza, esito del contesto storico di riferimento nel quale definire le regole della convivenza pacifica e di sicurezza, come elemento di sviluppo dei popoli e del loro benessere, è totalmente cambiato.

Il processo di costruzione della pace tra le religioni si inserisce all'interno della costruzione dell'Europa, radicandosi su principi e regole giuridiche che disciplinano il processo di pace e sicurezza¹⁶; processo che può essere sostenuto, principalmente, con specifiche azioni come ad esempio il dialogo, considerato non solo strumento di rilevanza sociale, ma anche di carattere giuridico, un valore per la stabilità sociale. Nel Trattato di Amsterdam è impiegato come elemento fondamentale del modello sociale europeo, acquistando il pieno riconoscimento giuridico nei Trattati (artt.151-156 Trattato sul funzionamento U.E.), finalizzato all'elaborazione della politica sociale europea e considerato come strumento principale per promuovere insieme crescita economica, coesione sociale, sostenibilità ambientale dei vari processi di sviluppo.

¹⁶ Vedasi al riguardo gli artt. 2 e 6 del Trattato di Amsterdam dove vengono definiti gli obiettivi comuni e i valori sui quali fondare la comune convivenza europea. Si tratta di un lungo processo giuridico-politico ancora in atto, che incontra notevoli difficoltà. La produzione dei numerosi atti giuridici evidenziano l'importanza dell'obiettivo finale cioè realizzare una convivenza di pace e sicurezza, favorendo anche lo sviluppo dei popoli e il loro benessere. Oltre agli artt.2 e 6 Trattato di Amsterdam, occorre ricordare anche il Trattato di Nizza 2000; la Dichiarazione finale di Helsinki 1975, la Dichiarazione Finale di Barcellona 1995, il Trattato per la Costituzione europea 2004.

In questa prospettiva, il dialogo diviene ad essere sempre più uno strumento utilizzato giuridicamente anche sul piano della costruzione legislativa attraverso la produzione di programmi adeguati.

Solo in tal senso, le religioni possono e devono diventare parte del processo democratico, senza dimenticare l'autenticità del proprio messaggio religioso ma, allo stesso tempo, senza condizionare o porre ipoteche sullo sviluppo della democrazia.